

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1810}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BECCHETTI

Presentata l'8 giugno 1984

Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per
il sostegno delle loro attività di promozione sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi n. 190 del 1981 e n. 196 del 1983, in attesa di una disciplina organica, hanno sancito per gli esercizi 1980, 1981, 1982 e 1983 il contributo dello Stato in favore di associazioni nazionali per il sostegno delle loro attività di rappresentanza, tutela, protezione e promozione sociale.

Si tratta di associazioni che ormai hanno una loro presenza nel nostro ordinamento e svolgono una insostituibile opera di supplenza di compiti di interesse nazionale, tanto è che nel corso del dibattito avvenuto in Parlamento dalla quasi

totalità delle forze politiche sono venuti positivi riconoscimenti.

Certamente è urgente che il Governo soddisfi gli impegni, assunti nel corso della definizione delle precedenti leggi, di stabilire criteri generali per la concessione di un contributo continuativo; ma nell'attesa è necessario consentire la continuazione della benemerita attività delle associazioni ed evitare l'interruzione dei programmi di grande valore sociale da esse definiti.

A tale finalità vuole corrispondere la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In considerazione delle loro finalità istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono concessi per ciascuno degli anni 1984 e 1985 in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

1) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili: lire 900.000.000;

2) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra: lire 900.000.000;

3) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra: lire 1.200.000.000;

4) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro: lire 900.000.000;

5) Associazione nazionale vittime civili di guerra: lire 900.000.000;

6) Unione italiana ciechi: lire 900 milioni;

7) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti: lire 900.000.000;

8) Unione nazionale mutilati per servizio: lire 900.000.000.

È altresì assegnato, ai sensi delle disposizioni sopra citate, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, all'Ente nazionale protezione animali un contributo di lire 120 milioni.

ART. 2.

Al fine di sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, alle sottoindicate associazioni

i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

1) Associazione nazionale combattenti e reduci: lire 150.000.000;

2) Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare: lire 20.000.000;

3) Istituto del nastro azzurro: lire 50.000.000;

4) Associazione nazionale partigiani d'Italia: lire 450.000.000;

5) Federazione italiana volontari della libertà: lire 300.000.000;

6) Federazione italiana delle associazioni partigiane: lire 100.000.000;

7) Associazione nazionale ex internati: lire 50.000.000;

8) Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria: lire 100.000.000;

9) Associazione nazionale reduci della prigionia: lire 30.000.000;

10) Associazione nazionale deportati politici in campi nazisti: lire 30.000.000;

11) Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna: lire 30.000.000;

12) Associazione nazionale reduci garibaldini: lire 10.000.000;

13) Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA): lire 50.000.000.

ART. 3.

Al fine di incoraggiare e sostenere le attività di studio, di promozione e divulgazione culturale nonché di sensibilizzazione sociale sugli scopi previsti dai rispettivi statuti sono assegnati, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, alle sottoindicate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

1) Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS): lire 300 milioni;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) Associazione bambini Down (ABD):
lire 300.000.000;

3) Centro piccoli mongoloidi (CePiM):
lire 100.000.000;

4) AIAS: lire 50.000.000;

5) AISM: lire 50.000.000;

6) UILDM: lire 50.000.000;

7) ANIEP: lire 50.000.000;

8) Associazione italiana per il bambino con idrocefalo o spina bifida: lire 20.000.000;

9) Associazione italiana ciechi di guerra: lire 40.000.000;

10) Associazione nazionale radioamatori ciechi: lire 30.000.000.

ART. 4.

Le associazioni di cui alla presente legge, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, trasmettono annualmente una copia del rendiconto nonché una relazione sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Governo, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione annuale consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dalle associazioni di cui alla presente legge.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1984 e 1985 in complessivi 9.980 milioni di lire per ciascun anno finanziario, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.